



COMUNE DI TALANA

(Provincia dell'Ogliastra)

UFFICIO USI CIVICI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI PER RICOVERO ANIMALI ALLEVATI AD USO FAMILIARE NELLE LOCALITA' AUTORIZZATE DI : "SU LAMPAONE E PREDA LONGA"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13/03/2014

Publicato all'albo pretorio on line in data 21/03/2014, esecutivo dal 21/04/2014

decorsi 30 gg. dalla data di pubblicazione.

SOMMARIO

Articolo 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Articolo 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 5 – ASSEGNAZIONE

Articolo 6 – OBBLIGHI: MODALITA' REGOLAMENTARI DEL LOTTO

Articolo 7 – UTILIZZO DELL'ACQUA PER ABBEVERARE GLI ANIMALI

Art. 8 - DECADENZA

Articolo 9 – DIVIETI

Articolo 10 – CAUSE DI RESCISSIONE DELLA LOCAZIONE

Articolo 11 - MODIFICA DESTINAZIONE D'USO

Articolo 12 - NORME DI RINVIO

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento viene disciplinata l'assegnazione e la gestione dei lotti di terreno comunale soggetto ad uso civico nelle località Su Lampaone e Preda Longa per ricoveri animali (suini, galline, conigli, tacchini) ad uso familiare.

I lotti da assegnare hanno le dimensioni di circa 300 mq e sono in numero di 18 in località “ Preda Longa “e n. 36 in località “Su Lampaone” dove il n. 7 risulta di mq 375;

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dei lotti, trattandosi di terreni soggetti ad uso civico di cui è stato sospeso il diritto, sono solo i cittadini residenti nel Comune di Talana.

Nell'assegnazione avranno priorità le richieste di coloro, che sono stati obbligatoriamente costretti ad abbandonare i ricoveri che già avevano perché ubicati in prossimità del perimetro del centro abitato e che avevano già stipulato una convenzione.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni dei lotti avranno una durata di anni cinque (come stabilito da ARGEA) con facoltà di rinnovo seguendo la stessa procedura della prima concessione.

Tutti i beneficiari (intestatari capi – famiglia) dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune di Talana .

Art. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà avvenire mediante bollettino di c.c. postale prestampato e indicante la somma da versare annualmente in base a quanto stabilito dalle tariffe della Giunta Municipale.

Sono previste a carico dell'assegnatario le spese del frazionamento delle aree, che verranno stabilite con delibera della G.M. di approvazione delle tariffe, annualmente.

Art. 5 – ASSEGNAZIONE

Ad ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di un lotto;

Articolo 6 – OBBLIGHI: MODALITA' REGOLAMENTARI DEL LOTTO

- a) La recinzione del lotto sarà eseguita dai concessionari secondo le norme regolamentari comunali e disposta in modo da evitare il passaggio di altri animali dall'esterno;
- b) I progetti inerenti le costruzioni per ricovero, sono soggetti a concessione edilizia secondo la normativa disciplinata dal regolamento edilizio.

Nella predisposizione dello scavo e nella costruzione dei ricoveri dovrà essere tutelata al massimo la macchia mediterranea circostante, evitando il completo diradamento e con la messa a dimora di nuove piante ove risulti scoperto il lotto, piantumazione della scarpata a valle/fronte del Lotto;

Il progetto dovrà comprendere la costruzione di una concimaia secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 7– UTILIZZO DELL’ACQUA PER ABBEVERARE GLI ANIMALI

Sarà cura del locatore adottare metodi per l’abbeveramento degli animali con dispositivi che consentano il risparmio e la razionalizzazione dell’acqua.

Le scariche dei liquami non devono essere convogliate alla strada ma negli spazi fra i lotti mediante tubatura alle concimaie.

Art. 8 - DECADENZA

Qualora i concessionari non utilizzassero il lotto entro sei mesi dall’assegnazione decadono dalla Concessione.

Il Responsabile del servizio dovrà annualmente redigere un verbale del rispetto del regolamento, sulla base del verbale dell’operatore di polizia municipale.

Art. 9 – DIVIETI

E’ vietata la sub concessione, pena la risoluzione della locazione d’uso. Il Comune si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi sui lotti assegnati.

E’ vietato il pascolo allo stato brado del bestiame negli spazi comuni.

E’ vietato il parcheggio nelle strade comuni, le strade vanno utilizzate solo per il transito e non va intralciato il passaggio ai lotti assegnati;

Art. 10 – CAUSE DI RESCISSIONE DELLA LOCAZIONE

Le cause per la rescissione della locazione sono le seguenti:

Mancato pagamento del canone annuo;

Mancate osservanze delle disposizioni di carattere paesaggistico, edilizio e normativo segnalate da enti abilitati alla tutela e alla sorveglianza;

Il Comune potrà in qualsiasi momento rescindere tale assegnazione se i terreni dovessero servire per opere di pubblica utilità.

Art. 11 – MODIFICA DESTINAZIONE D'USO

E' vietato modificare la destinazione d'uso del lotto.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

In tutti i casi, comunque deve essere rispettata la disciplina prevista dal Regolamento d'uso dei beni patrimoniali approvato con delibera del C.C. N. 10/2013.